



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: MAGGIO 2021

DIFFERITA A 180 GIORNI L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020

In sede di conversione del c.d. "Decreto Milleproroghe", stante il protrarsi dell'emergenza COVID-19, sono state estese anche al bilancio chiuso al 31.12.2020 le disposizioni già introdotte per il bilancio 2019.

In particolare:

- opera il differimento "automatico" a 180 giorni, con approvazione entro il 29.6.2021, a prescindere dalla presenza di "particolari esigenze" in capo alla società;
- l'intervento in assemblea da parte dei soci e degli organi sociali è consentito mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione (ad esempio, audio-video conferenza), a condizione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'espressione del voto.

Di conseguenza la convocazione dell'assemblea di **approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 va effettuata entro 180 giorni** (rispetto agli ordinari 120 giorni), ossia **entro il 29.6.2021**.

Va considerato che il **termine di 180 giorni**:

O è **usufruibile da tutte le società** a prescindere dalla presenza di "particolari esigenze";

O dovrebbe essere riferito, come evidenziato da Assonime nella News 18.3.2020, all'assemblea in **prima convocazione**.

Di conseguenza l'assemblea in seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine;

Secondo quanto affermato da Assonime nella citata News 18.3.2020, "**non deve essere motivato da parte della società**", essendo riconosciuto normativamente.

DECRETO SOSTEGNI

Relativamente alle somme dovute ai fini della "rottamazione dei ruoli" / "saldo e stralcio", la proroga al 31.7.2021 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e al 30.11.2021 delle rate 2021 in scadenza fino al 31.7.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



DEDUCIBILITA IMU

la Finanziaria 2020 ha rivisto la deducibilità parziale ai fini reddituali dell'IMU relativa agli immobili strumentali prevedendo che per il 2020 la stessa sia pari al 60% (per il 2019 la deducibilità era pari al 50%).

Dal 2022 la deducibilità sarà integrale 100%

Attenzione: è deducibile solo l'imu pagata in quanto vige il criterio di cassa

Relativamente all'IMU opera quindi il principio di cassa e pertanto la deducibilità (nella misura sopra riportata) è collegata all'ammontare corrisposto nel periodo d'imposta

IMMOBILI AD USO PROMISCUO - IMU SEMPRE INDEDUCIBILE

Nella Circolare 14.5.2014, n. 10/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione in esame non è applicabile agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività d'impresa / lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente per i quali, quindi, l'IMU è integralmente indeducibile. Infatti, come sopra evidenziato, sono qualificati strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività.

COMPENSI AMMINISTRATORI

Ordinanza Corte Cassazione 3.3.2021, n. 5763

I compensi corrisposti agli amministratori non sono deducibili dal reddito d'impresa qualora corrisposti in misura superiore a quanto stabilito dalla delibera assembleare, ancorchè iscritti in bilancio.

Peraltro, "neppure la successiva ratifica [con successiva delibera assembleare] legittima l'azienda a usufruire della deducibilità degli stessi".